

Codice A1610B

D.D. 3 luglio 2020, n. 310

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHIERI (TO) - Intervento: Installazione di nuovo impianto tecnologico per teleradiocomunicazioni a servizio della rete nazionale di telefonia radiomobile, foglio 21,mapp.345. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 310/A1610B/2020**

**DEL 03/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHIERI (TO) – Intervento: Installazione di nuovo impianto tecnologico per teleradiocomunicazioni a servizio della rete nazionale di telefonia radiomobile, foglio 21,mapp.345. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis*, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal

Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESP/433/2020A/A1600A*

*Rif. n. 35613/A1610B del 20/04/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Chieri (TO) Via Trofarello - foglio 21, mapp.345  
Intervento: Installazione di nuovo impianto tecnologico per  
teleradiocomunicazioni a servizio della rete nazionale di telefonia  
radiomobile  
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Chieri in data 20.04.2020, con nota prot.16304 del 20.04.2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste in " Installazione di nuovo impianto tecnologico per teleradiocomunicazioni a servizio della rete nazionale di telefonia radiomobile"

verificato che l'infrastruttura in progetto risulta costituita da un palo di altezza pari a m 30,00 con superiore ballatoio per la collocazione di antenne e parabole, ed al piano terra è prevista la disposizione di armadi metallici per ricovero degli apparati di gestione,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) - fascia di rispetto 150 m. del Rio Giachetto - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- al termine dei lavori si provveda tempestivamente alla sistemazione dell'area circostante come indicato nella Relazione Paesaggistica (punto 12).

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	IstanzaPaesaggCongiunta_Chieri_ViaTrofarello_VT-VO-TIM pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica e Progetto architettonico</i>	Relazione_ElaboratiPaesaggistica_Chieri_ViaTrofarello_VT_VO_TIM pdf.p7m
3	<i>Documentazione fotografica</i>	DocFoto_Chieri_ViaTrofarello_VT-VO-TIM pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Silvia Brussino*

Il Dirigente del Settore  
*arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Prot. n.                      Class.                      All.

**OGGETTO:** Risposta al foglio prot. n. 38607 del 06/05/2020  
**AMBITO E SETTORE:** Tutela architettonica/Tutela archeologica  
**DESCRIZIONE:** CHIERI - (TO)  
Installazione di nuovo impianto tecnologico per teleradiocomunicazioni a servizio della rete nazionale di telefonia radiomobile  
via Trofarello - 10023  
**DATA RICHIESTA:** data di arrivo richiesta 06/05/2020  
protocollo entrata richiesta n.6710 del 2020-05-06  
**RICHIEDENTE:** Privato  
**PROCEDIMENTO:** Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.) /Autorizzazione per opere e lavori (art. 21 e 146 D,Lgs. 42/2004 )  
**PROVVEDIMENTO:** PARERE VINCOLANTE  
**DESTINATARIO:** Regione Piemonte  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio per l'intervento di cui all'oggetto;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Dato atto che codesto Ente ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza per quanto concerne la tutela paesaggistica ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto ferma restando la condizione espressa dalla Regione Piemonte circa la tempestiva sistemazione dell'area circostante da attuarsi al termine dei lavori.

Per quanto attiene la tutela archeologica, si evidenzia quanto segue:

- L'opera prevede la realizzazione di un plinto di fondazione della larghezza di 5 x 5 m, che raggiunge una profondità di due metri.
- Il sito, di proprietà comunale, individuato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione risulta ricadere in un'area a potenziale interesse archeologico, in quanto interessato dall'ipotetico passaggio del tracciato dell'acquedotto di epoca romana, così come definito nello PRGC di Chieri (art. 33 bis, area Fg3, allegato A).
- In passato sono stati rinvenuti resti murari dell'acquedotto romano a sud del vecchio mulino Galatea, in un'area ad ovest del sito oggetto dei lavori, la cui esatta ubicazione non è più accertabile anche a causa di una forte urbanizzazione.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'area oggetto dell'intervento riveste un potenziale interesse archeologico e per evitare l'intercettazione e il danneggiamento di eventuali strutture o depositi archeologici (in particolare di tratti dell'acquedotto romano) durante l'intervento previsto, si riterrebbe opportuno l'esecuzione, in

corrispondenza del plinto da realizzare, di un sondaggio archeologico preventivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 bis delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Comunale ("Ogni intervento pubblico o privato comportante la realizzazione di scavi nelle aree citate – di potenziale interesse archeologico- dovrà essere preventivamente subordinato al parere della competente Soprintendenza che potrà prescrivere l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi"). Il sondaggio dovrà essere eseguito da archeologici di provata esperienza, incaricati dalle società proponenti l'opera, sotto la direzione tecnica e scientifica dell'Ufficio Scrivente. Si rimane in attesa di conoscere il nominativo dell'archeologo e/o ditta archeologica incaricata.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE**

*Luisa Papotti*

(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e smi.)

I funzionari incaricati

arch. Manuela PRATISSOLI

dott. Alessandro QUERCIA



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)  
Tel. +39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670